



COMUNE DI LIPARI  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
"Eolie, patrimonio dell'umanità"

N. 98 /Reg. Delibere

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari. Istituzione sanzione amministrativa, ex art. 4 Decreto Presidente Regione Siciliana n. 62 dell'8.04.2025, a carico delle Compagnie di Navigazione**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno quattro del mese di agosto alle ore 19:38 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito **auto-convocazione**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

n° ordine	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	<b>Dott. Riccardo GULLO - SINDACO</b>	X	
2	<b>Rag. Saverio MERLINO - Vice-Sindaco</b>	X	
3	<b>Dott. Giovanni IACOLINO - Assessore</b>	X	
4	<b>Dott.ssa Cristina ROCCELLA - Assessore</b>		X
5	<b>Sig. Salvatore PUGLISI - Assessore</b>	X	
6	<b>Dott.ssa Carolina BARNAO - Assessore da remoto</b>	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Presiede il Sindaco: dr. Riccardo GULLO

Partecipa il Segretario: dr. Antonio LE DONNE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Dirigente del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole
- il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 17, lett. c) del R.O.G.U.S., parere favorevole

**VISTA** la proposta di deliberazione oggettivata presentata dal Sindaco dott. Riccardo Gullo, avente ad oggetto: **“Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari. Istituzione sanzione amministrativa, ex art. 4 Decreto Presidente Regione Siciliana n. 62 dell'8.04.2025, a carico delle Compagnie di Navigazione”** (All.to “A”);

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n°48/1991;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione come sopra individuata e formulata che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”).

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**RAVVISATA** la necessità di dichiarare urgente e immediatamente esecutiva la presente deliberazione, al fine di porre in essere gli adempimenti successivi.

**VISTO** l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 n°44;

Per quanto sopra specificato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DICHIARA**

la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva



## COMUNE DI LIPARI

(Città Metropolitana di Messina)  
"Eolie, patrimonio dell'Umanità"

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari. Istituzione sanzione amministrativa, ex art. 4 Decreto Presidente Regione Siciliana n. 62 dell'8.04.2025, a carico delle Compagnie di Navigazione.**

#### Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell'8 aprile 2025, pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 18.4.2025, è stata disciplinata la limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari;
- che ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto «*Nelle isole del Comune di Lipari è vietato lo sbarco e la circolazione ai veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:*
  - *dal 01 maggio al 31 ottobre 2025 divieto per le isole di Panarea e Stromboli*
  - *dal 01 giugno al 31 ottobre 2025 divieto per l'isola di Alicudi*
  - *dal 01 giugno al 30 settembre 2025 divieto per le isole di Lipari e Vulcano*
  - *dal 01 giugno al 30 settembre 2025 divieto per l'isola di Filicudi*»;
- che il successivo art. 2 esplicitamente individua le deroghe concesse allo sbarco in ciascuna isola del Comune di Lipari per i periodi indicati all'art. 1;
- che, in particolare, per le isole di Lipari e Vulcano, ferme le ulteriori deroghe, la lettera B dell'art. 2 ammette lo sbarco e la circolazione degli «*autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025 iscrizione esclusivamente dimostrata con certificato rilasciato dall'amministrazione comunale in duplice copia di cui una trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del mezzo utilizzato, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare*» e, ancora, ammette lo sbarco e la circolazione degli «*autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero*

*ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato. La stessa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dovrà essere redatta in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e una dovrà essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo»;*

- *che per l'isola di Filicudi, ferme le ulteriori deroghe, la lettera C dell'art. 2 ammette lo sbarco e la circolazione degli «autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025, iscrizione esclusivamente dimostrata con certificato rilasciato dall'amministrazione comunale in duplice copia di cui una trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del mezzo utilizzato, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare» e, ancora, ammette lo sbarco e la circolazione degli «autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata in affitto che se ubicate all'interno del perimetro urbano, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato. La stessa dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dovrà essere redatta, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo»;*
- *che nei superiori casi individuati nelle lettere B e C del citato art. 2 è posto uno specifico onere a carico delle agenzie che emettono la polizza di imbarco, ovvero:*
  - **per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi acquisire e trattenere per i proprietari di abitazioni, pur non residenti, la certificazione di iscrizione nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025;**
  - **negli altri casi sopra riportati (non proprietari di abitazioni), acquisire e trattenere la certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dimostri:**
    - a. **per le isole di Lipari e Vulcano, di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato;**
    - b. **per l'isola di Filicudi, la medesima dichiarazione che dimostri di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata in affitto che se ubicate all'interno del perimetro urbano, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato;**

- che l'art. 4 riconosce al Comune di Lipari una specifica di facoltà di «*deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco*».

**Ritenuto:**

- opportuno rendere maggiormente coercitivo il dettato della previsione normativa istituendo anche a carico delle compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco apposita sanzione amministrativa;
- che l'istituenda sanzione persegue lo scopo primario di arginare le difficoltà ed i pericoli derivanti dal traffico automobilistico in considerazione della dimensione e della fragilità della rete viaria delle isole Eoliane e tutelare, anche mediante una più estesa responsabilità a carico di tutti i soggetti coinvolti, il patrimonio naturalistico e l'ecosistema delle Isole;
- di individuare quale soggetto trasgressore autonomo, ulteriore e non solidale, anche le compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco;
- di stabilire anche a carico delle compagnie di navigazione la sanzione amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell'8 aprile 2025, ai sensi del quale «*Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*».

**Considerato** che ciascuna compagnia di navigazione era tenuta a disciplinare, anche in caso di rapporto di mandato con l'agenzia, le modalità operative per l'emissione dei biglietti in conformità al Decreto Presidenziale a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo.

**Considerato** che in merito alla questione di cui trattasi si è tenuta in data 01/08/2025 la riunione del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica.

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell'8 aprile 2025;
- lo Statuto Comunale.

*SI PROPONE*

1. **Di individuare** quale soggetto trasgressore autonomo, ulteriore e non solidale per le violazioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell'8 aprile 2025 le compagnie di

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari. Istituzione sanzione amministrativa, ex art. 4 Decreto Presidente Regione Siciliana n. 62 dell'8.04.2025, a carico delle Compagnie di Navigazione.

*Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n° 267/2000 e art. 12 L.R. n°30/2000*

Settore		Servizio	<b>Polizia Municipale</b>
Ufficio			

*per la regolarità tecnica si esprime parere*

FAVOREVOLE

Lipari, 02/08/2025

Il Comandante della Polizia Municipale  
dr. Francesco CATALIOTTI

---

**SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"**

*per la regolarità contabile si esprime parere*

FAVOREVOLE

Lipari, 04.08.2025

Il Dirigente del 2° Settore  
dr.ssa Elisabetta CORDA

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lett. C) del R.U.O.S esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, 4/8/2025


Il Segretario Generale  
dr. Antonio LE DONNE

navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco.

2. **Di dare attuazione**+ all'art. 4 del citato Decreto ai sensi del quale «*Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*».
3. **Di determinare** l'importo della sanzione come segue:
  - Per i biglietti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale si applica la sanzione minima, pari ad € 430,00;
  - Per i biglietti emessi dalla data di pubblicazione del presente atto si applicano, altresì, le seguenti sanzioni:
    - € 860,00 per la seconda violazione;
    - € 1.720,00 per la terza violazione;
    - € 1.731,00 dalla quarta violazione in poi.
4. **Di precisare** che l'oggetto della presente deliberazione è la sola istituzione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell'8 aprile 2025 anche a carico delle compagnie di navigazione rimanendo nel resto invariate le previsioni del citato Decreto e gli obblighi da esso derivanti a carico delle Compagnie di navigazione fin dal giorno della sua entrata in vigore ed allo stesso facendo rinvio relativamente all'individuazione dei fatti e dei comportamenti soggetti a sanzione.
5. **Di notificare** il presente provvedimento alle compagnie di navigazione che svolgono il servizio di collegamento da e per le Isole del Comune di Lipari.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Messina, alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate presenti sul territorio Comunale, alla Guardia Costiera, all'Autorità portuale ed al Comando della Polizia Municipale.
7. **Di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento ai dirigenti del I, II e III Settore dell'Ente, al Segretario Generale dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;
8. **Di dichiarare** immediatamente esecutivo la presente deliberazione.


Lipari, 02/08/2025

**Il Proponente - Sindaco**  
dot. Riccardo Gullo




La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


L'Assessore Anziano



**Il Sindaco**  
dr. Riccardo GULLO



**Il Segretario Generale**  
dr. Antonio LE DONNE



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n° \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

**L'addetto alla pubblicazione**

Sig. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

- [ ] è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.1 comma1):  
[ ] con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari art. 4, comma 3 e 4 della L.R.  
n°23/97

Dalla Residenza Municipale,


**Il Segretario Generale**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
b)  perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

**Il Segretario Generale**  
dr. Antonio LE DONNE



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici:

Lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_